

Antiriciclaggio con favor rei ma senza certezze sull'obbligo di conservazione

Anche la circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza non fornisce indicazioni sul corretto adempimento di tale obbligo

/ Maurizio MEOLI

Con l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di antiriciclaggio (4 luglio 2017) si applica il principio del "favor rei" e non sono più sanzionabili le violazioni di omessa registrazione, omessa istituzione dell'Archivio unico informatico ed omessa istituzione del registro della clientela.

A precisarlo è la circolare 7 luglio 2017 n. [210557](#) del Comando Generale della Guardia di Finanza, che, però, non si sofferma sul come assicurare il corretto adempimento dell'attuale obbligo di conservazione.

In tema di sanzioni amministrative vige, in assenza di differenti indicazioni normative, il principio c.d. *tempus regit actum* (cfr. Cass. n. [4114/2016](#), Cass. SS.UU. n. [14374/2012](#) e Cass. n. [15314/2010](#)). Vale a dire che, in presenza di una violazione normativa, la correlata sanzione trova applicazione anche nel caso in cui una disposizione successiva ne sancisca l'abrogazione. Questa regola è stata applicabile anche nell'ambito della disciplina antiriciclaggio fino all'entrata in vigore delle novità apportate dal DLgs. [90/2017](#), attuativo della Direttiva [849/2015/UE](#).

Il nuovo [art. 69](#) comma 1 del DLgs. 231/2007, infatti, stabilisce che nessuno può essere sanzionato per un fatto che al 4 luglio 2017 (data di entrata in vigore del DLgs. 90/2017) **non** costituisce **più illecito**. Per le violazioni commesse anteriormente, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta (di cui al nuovo [art. 68](#) del DLgs. 231/2007).

Una parte della dottrina ha sottolineato come sarebbe stata, forse, opportuna una migliore formulazione, stante la regola generale secondo la quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano solo nei casi e per i tempi in esse considerati. In particolare, solo ragionando *a contrario* si può dire che se l'illecito amministrativo è stato commesso *ante* riforma e la legge più favorevole è quella successiva, è quest'ultima a divenire applicabile.

Ed anche le competenti Commissioni della Camera avevano suggerito di modificare il testo uniformandosi a quanto stabilito dall'[art. 23-bis](#) del DPR n. 148/1988 (in materia **valutaria**), ai sensi del quale "se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole".

La condizione posta nel parere non è stata accolta, ma la relazione illustrativa del DLgs. 90/2017 chiarisce come la nuova norma introduca espressamente il princi-

pio dell'irretroattività della norma più sfavorevole e l'applicazione del regime del "favor rei". E la piena operatività di tale principio è confermata anche dalla circolare n. 210557/2017 del Comando Generale della Guardia di Finanza, che, in un allegato, offre ai destinatari delle istruzioni operative uno **schema comparativo** dei comportamenti illeciti sanzionati in via amministrativa con l'evidenziazione della normativa più favorevole – tra quella previgente e quella attuale – da applicare.

In ogni caso, sottolinea la GdF, sono **tacitamente abrogate** le sanzioni in materia di omessa registrazione, omessa istituzione dell'Archivio unico informatico e di omessa istituzione del registro della clientela, in ragione della liberalizzazione delle modalità di conservazione di dati e informazioni. In particolare, dal momento che la Direttiva 2015/849/UE (artt. 40-44) non indica modalità specifiche di registrazione per l'assolvimento degli obblighi di conservazione, tale onere non potrebbe essere introdotto dal legislatore nazionale.

Infatti, ai sensi degli [artt. 32](#) comma 1 lett. c) della L. 234/2012 e 14 commi 24-*bis* e 24-*quater* della L. 246/2005, in materia di principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto della Ue, salvo circostanze eccezionali, gli atti di recepimento di Direttive "non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione **superiori** a quelli **minimi** richiesti dalle direttive stesse" (inoltre, *ex* [art. 14](#) comma 24-*ter* della L. 246/2005, "costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie ... l'introduzione o il mantenimento di ... obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive ... procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive").

Come evidenziato, la circolare considera le ricordate abrogazioni il riflesso della liberalizzazione delle modalità di conservazione di dati e informazioni. Rispetto ad esse, tuttavia, comunque obbligatorie, non è fornita alcuna indicazione utile per agevolarne il corretto adempimento evitando rischi sanzionatori. Ciò malgrado – come già sottolineato su *Eutekne.info* (si veda "[Con il nuovo decreto antiriciclaggio viene meno l'obbligo di registrazione](#)" del 4 luglio 2017) – la disciplina in questione, quanto a dati e informazioni, rischi, per l'incertezza determinata da taluni passaggi normativi, di presentarsi addirittura **più onerosa** di quella preesistente e, quanto alle modalità di conservazione, sembra comunque ricondurre a un sistema elettronico.